

CRISTIANO LA LUMIA

GIUSTIZIA SOLENNE O UNA «SCIOCCHENZA»?
IL DIBATTITO SUL PROCESSO AL *KAISER* GUGLIELMO
(1918-1920)

INTRODUZIONE

La giustizia politica placa i sentimenti e disinnesci il potenziale esplosivo, fatto di emozioni e di odio, che la guerra aveva attivato. Insomma, la giustizia politica è al contempo una necessità e una convenienza¹.

Questo il giudizio dello storico Enzo Traverso sulle forme di giustizia politica attuate al termine di quella «guerra civile dei Trent'anni» che sconvolse l'Europa dopo lo scoppio della Grande Guerra. Al termine del secondo conflitto mondiale, infatti, un'ondata di processi internazionali come quello di Norimberga ed epurazioni nazionali investì l'intero continente europeo². Ma terminato quel frangente, lo strumento giudiziario sarebbe rimasto centrale per soddisfare le richieste di giustizia nei confronti dei responsabili di atrocità e «crimini contro l'umanità». Uno dei più noti è senz'altro quello contro Adolf Eichmann all'inizio degli anni Sessanta³. Dopo la fine della Guerra fredda, inoltre, in alcuni paesi post-sovietici come la Germania riunificata si tentò la stessa strada⁴, così come a distanza di alcuni anni dalla fine del suo regime Pinochet venne processato per i suoi misfatti mentre nel 2006 l'ex-dittatore iracheno Saddam Hussein è stato processato e giustiziato. Dopo il sanguinoso conflitto in Jugoslavia lo strumento della giustizia penale ha assunto una dimensione compiuta anche a livello internazionale con l'istituzione del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (1993-2017) sotto l'egida dell'ONU. In molti, come il giudice Fritz Bauer nella Germania federale degli anni Cinquanta e Sessanta⁵, hanno creduto fortemente che lo strumento penale avesse una funzione ulteriore rispetto alla semplice punizione dei colpevoli di violazioni dei diritti umani. Processare capi di Stato, vertici politici e militari, o anche i «pesci piccoli», non soltanto poteva sanare fratture collettive e sofferenze individuali al grido di «superare il passato per mezzo del diritto»⁶; ma addirittura con la giustizia politica – o «di transizione», secondo la definizione in voga negli ultimi decenni⁷ – si potevano usare quei processi

come monito per il futuro, segnare una cesura storica definitiva e financo mutare nel profondo un'intera società.

È altrettanto noto, però, che non ci sia mai stato un consenso unanime sull'utilità e la legittimità di tali pratiche. Sono stati molti, specie fra i giuristi, che hanno spesso denunciato il contrasto tra l'intento punitivo della giustizia politica e le forzature dei principi fondamentali dello Stato di diritto e dell'ordinamento democratico operate in varie occasioni. La retroattività dei processi come violazione di uno dei cardini del diritto penale (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) e l'evidente mancanza di imparzialità dei giudici (la celebre «giustizia dei vincitori») sono state spesso le accuse più ricorrenti rivolte anche da giuristi del calibro di Carl Schmitt o Vittorio Emanuele Orlando alle forme di giustizia politica utilizzate dopo i conflitti novecenteschi⁸. Tuttavia, pur essendo la più comune, la critica giuridica di stampo formalistico non è la sola né la più radicale ragione del dissenso rispetto alla giustizia politica. Ne esiste, infatti, un'altra ad un livello meno evidente, talvolta implicita nelle critiche dei giuristi, talvolta espressa in privato e lontano dall'agone pubblico, talvolta invece dichiarata apertamente, ma in ogni caso non meno radicale. È l'idea che la giustizia politica sia inutile, se non addirittura dannosa. La tesi di molti oppositori della giustizia politica è che processare i vertici politici di un regime caduto o di uno Stato sconfitto insieme ai loro complici sull'onda della pressione mediatica sia del tutto inutile rispetto alle aspettative riposte dai suoi sostenitori. Mettere alla sbarra potenti decaduti o sconfitti sarebbe, secondo quest'ottica, una scelta dettata dall'emotività del momento, destinata presto a passare inosservata e incapace di produrre quei mutamenti profondi nella società e tantomeno di risarcire le vittime delle loro sofferenze. Addirittura sarebbe in grado di provocare l'effetto opposto, suscitando le facili critiche contro la «giustizia dei vincitori» e spingendo molti a schierarsi dalla parte delle vittime dei processi. Insomma, dalle critiche di stampo giuridico e politico emerge la sfiducia nei confronti dello strumento penale come mezzo per giudicare dei fenomeni storici complessi e provocare delle trasformazioni profonde della società.

Lo scopo di questo lavoro è proprio quello di analizzare il dibattito sorto dal tentativo di processare il *Kaiser* Guglielmo II all'indomani della Grande Guerra. La questione del processo all'ex-sovrano tedesco è stato affrontato perlopiù da giuristi e storici del diritto, che hanno ricostruito le dinamiche politico-diplomatiche e le posizioni dei sostenitori della sua punibilità⁹. In questo contributo intendo prendere in esame le ragioni dei suoi sostenitori e soprattutto analizzare più da vicino la posizione di quanti non erano d'accordo. Con ciò lo scopo è di mettere in evidenza la critica profonda sostenuta da questi ultimi, ossia l'insufficienza dello strumento giudiziario di fronte ai traumi della storia umana. Tra i critici della giustizia politica spiccavano soprattutto gli esponenti del mondo politico e di quello giuridico italiano, che espressero con molta chiarezza il loro dissenso rispetto alle intenzioni dei loro colleghi britannici e francesi di processare Guglielmo II. Infine, anche se il dibattito

sulla giustizia politica risale alle origini dell'età contemporanea con la decisione di giustiziare Luigi XVI nel 1793, la rilevanza del processo al *Kaiser* risiede nell'essere stato il primo esempio di giustizia politica tentata nel Novecento dopo un evento tanto catastrofico come il primo conflitto mondiale; in quel frangente, emersero gli sforzi politici e giuridici di quanti ne sostenevano l'utilità e al contempo il radicale dissenso di quanti, al contrario, non riponevano alcuna fiducia in tale tentativo.

«HANG THE KAISER!» LA DEMONIZZAZIONE DI GUGLIELMO II DURANTE LA GUERRA

Già prima del 1914 il *Kaiser* Guglielmo II non godeva di buona stampa all'estero. Sin dall'ascesa al trono nel 1888, il sovrano tedesco era stato identificato come il simbolo dell'imperialismo militarista e reazionario prussiano. D'altronde alcune sue uscite pubbliche non avevano contribuito a migliorarne l'immagine. Nel 1900, di fronte ai battaglioni tedeschi pronti a partire per reprimere la rivolta dei Boxer in Cina, Guglielmo II aveva pronunciato il celebre «discorso degli Unni» (*Hunnenrede*) con cui invitava le truppe ad essere feroci come gli antichi barbari di Attila, offrendo così il destro a quanti criticavano il militarismo prussiano di essere brutale e «barbarico». Alcuni anni più tardi, il *Kaiser* si rese personalmente protagonista nella prima crisi marocchina del 1905 con la visita ufficiale al Sultano del Marocco a Tangeri, una mossa azzardata che accrebbe l'isolamento diplomatico tedesco e le tensioni con Gran Bretagna e Francia. Poche settimane prima dello scoppio del conflitto, stando alle parole di Stefan Zweig, l'apparizione dell'immagine del sovrano tedesco durante un cinegiornale in un cinema della provincia francese scatenò la furia di tutto pubblico con fischi e insulti di ogni genere. «La brava gente di Tours [...] pareva di colpo impazzita», scriveva attonito l'intellettuale austriaco¹⁰. Tuttavia la mossa che gli guadagnò l'ostilità più feroce da parte delle opinioni pubbliche straniere, aizzate dall'abile propaganda dell'Intesa, fu il cosiddetto «assegno in bianco». Si trattava del telegramma del 6 luglio 1914 con cui il sovrano tedesco – d'intesa con il cancelliere e il ministro degli Esteri – espresse il suo pieno appoggio all'alleato austriaco per qualsiasi azione contro la Serbia, riluttante a collaborare nelle indagini dell'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando. Quella mossa, che fu senz'altro un errore madornale della dirigenza tedesca ma che allo stesso tempo aveva una rilevanza minore di quanto poi le fu attribuita, venne utilizzata dalla stampa russa, francese e britannica come la prova dei disegni imperialistici della Germania e del suo *Kaiser*, il quale veniva dipinto come un oscuro burattinaio dello stesso impero austro-ungarico intenzionato a minare la stabilità internazionale¹¹. Negli anni successivi l'episodio sarebbe diventata la prova della colpa personale del sovrano. Soprattutto, la campagna propagandistica per denunciare le «atrocità» commesse dalle truppe tedesche in Belgio o gli affondamenti di navi civili neutrali da parte degli U-Boat avrebbe attribuito al *Kaiser* la responsabilità di tutto l'orrore del conflitto mondiale¹².

La propaganda negli anni di guerra avrebbe ritratto Guglielmo II non soltanto come un autocrate militarista ed imperialista, ma come un vero e proprio psicopatico sanguinario e crudele. Gli appellativi di «macellaio», «devastatore», «bestia selvaggia» e «Anticristo» erano all'ordine del giorno. L'insensatezza della guerra trovava così una spiegazione pseudo-razionale nella colpa del *Kaiser* come responsabile unico del conflitto, sintesi della barbarie tedesca che aveva fatto precipitare il vecchio continente nel caos. Un profluvio di poesie, opere teatrali, romanzi, musiche, vignette, manifesti e persino alcuni filmati di propaganda ebbero una larghissima diffusione in Europa e negli Stati Uniti. Nello spot propagandistico *The Bond* (1918), con cui Charlie Chaplin sostenne la campagna per la vendita dei titoli di Stato statunitensi per finanziare la guerra, il personaggio di Charlot scaccia il pericoloso Guglielmo II con un martello che rappresenterebbe proprio i *Liberty Bonds*¹³. Lo slogan di queste pubblicazioni divenne quasi ossessivamente «*Hang the Kaiser!*», ossia «impiccare il Kaiser» e fare giustizia o, per meglio dire, vendetta contro questo «selvaggio criminale». Soprattutto a partire dall'intervento americano nel 1917, il confronto con Wilson avrebbe rappresentato la contrapposizione personale fra i due schieramenti: da un lato, il campione della pace, della democrazia e dell'autodeterminazione dei popoli e dall'altro il crudele autocrate guerrafondaio, nemico del principio di nazionalità¹⁴.

Di fronte ad una mobilitazione così massiccia dell'opinione pubblica e della propaganda, anche il mondo del diritto venne coinvolto. Non a caso, molti giuristi vennero incontro alle istanze di giustizia internazionale avanzate da governi e opinioni pubbliche. L'idea di processare il *Kaiser* venne discussa nella primavera del 1915 in alcuni circoli giuridici francesi, dove emerse tuttavia spaccatura tra chi come Louis Renault e Joseph Berthélemy erano contrari e chi invece come Ferdinand Larnaude riteneva impossibile lasciare impuniti i crimini di guerra e le atrocità commesse in quei mesi¹⁵. La prima formulazione di un'accusa diretta al *Kaiser* trovò eco quasi negli stessi giorni in un'indagine condotta dal *coroner* di Kinsale (Irlanda) sull'affondamento del *Lusitania*, il transatlantico colpito da un sottomarino tedesco il 7 maggio del 1915 che scatenò un'ondata di violenza antitedesca in molte città della Gran Bretagna e dell'impero inglese¹⁶. Al termine dell'indagine il *coroner* irlandese chiamava in giudizio proprio l'imperatore tedesco, i cui ordini agli ufficiali dei sottomarini avevano provocato «*the crime of wilful and wholesale murder*»¹⁷. Quei propositi, a metà tra la *boutade* propagandistica e il germe di un disegno di diritto penale internazionale, non riscosero un immediato successo nel mondo giuridico. Erano numerosi, infatti, i problemi sollevati da una proposta del genere che metteva in discussione alcuni pilastri del diritto penale come l'irretroattività delle leggi o l'immunità penale dei capi di Stato. Non esisteva, infatti, alcuna forma di punizione penale per le violazioni delle convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907. Allo stesso modo, la proposta di punire i «crimini contro l'umanità» per via giudiziaria che l'Intesa aveva avanzato nel maggio del 1915 con il telegramma all'Impero ottomano in riferimento ai massacri armeni,

venne archiviata negli anni successivi quando l'esito del conflitto sembrò tutt'altro che scontato.

Nel 1917-18, specialmente dopo l'intervento statunitense e la pace di Brest-Litovsk che minacciava di consegnare la vittoria agli imperi centrali, la questione tornò ad interessare. In Francia nel 1917 il docente di diritto internazionale Alexandre Mérignhac riprese l'idea di punire colui che aveva ordinato di compiere le atrocità in Belgio, e allo stesso tempo di processare un'intera nazione. Il *Kaiser* era il colpevole principale, ma aveva agito da capo di Stato, compiendo un atto collettivo. Dal momento che l'imperatore non era l'ideatore della barbarica «mentalità tedesca», ciò significava che *«au fond des choses, c'est donc la nation entière qui est coupable et qui doit être punie dans la personne de tous ceux de ses membres qui ont exécuté le plan de haine et de vengeance»*¹⁸. Il processo al *Kaiser* (e agli alti vertici politico-militari) sarebbe stata così la punizione penale di un'intera nazione, colpevole di attuato un turpe disegno insito nella propria etnia e nella propria cultura. Emergeva così *in nuce* l'idea di una giustizia politica in grado di raggiungere più obiettivi allo stesso tempo: punire il *Kaiser*, rieducare la nazione tedesca e fare giustizia delle vittime.

LE RAGIONI DEI SOSTENITORI DEL PROCESSO

La centralità del *Kaiser* tornò alla ribalta proprio nei mesi finali del conflitto ad opera dei principali leader politici dell'Intesa a partire da Wilson. Da sempre ostile verso la dirigenza politico-militare prussiana, durante lo scambio di telegrammi tra Germania e Stati Uniti nell'ottobre 1918 il presidente americano impose tra le condizioni dell'armistizio un radicale mutamento costituzionale come prova della disponibilità tedesca a raggiungere la pace. Si trattava della richiesta di abdicazione del sovrano tedesco insieme all'intera classe dirigente prussiana, colpevole di aver scatenato la guerra e inadatta a condurre le trattative di pace perché screditata agli occhi del mondo¹⁹. Nonostante il *Kaiser* avesse rinunciato al trono il 9 novembre 1918²⁰, furono Lloyd George e Clemenceau a perseguire il proposito di processare l'ex-sovrano, ormai rifugiatosi in Olanda. L'intento dei due leader nasceva indubbiamente da calcoli di natura politico-elettorale, dal momento che entrambi intendevano assecondare le rispettive opinioni pubbliche per assicurarsi l'egemonia politica nelle elezioni postbelliche. Dopo la ritirata delle truppe tedesche dalla Francia settentrionale occupata dal 1914 e dal Belgio, infatti, le notizie delle devastazioni compiute dall'esercito tedesco nelle zone occupate scatenò una nuova fiammata anti-tedesca contro le atrocità e la barbarie tedesche²¹. Tuttavia non era solo questo a motivare i due. Soprattutto il premier inglese sembrava attratto dall'idea di fondare un nuovo ordine internazionale che mettesse fuori legge la guerra d'aggressione, punisse i responsabili politici e militari dei crimini di guerra e realizzasse così la pace attraverso

il diritto. Si trattava di un programma in parte mutuato dalla visione di Wilson e in parte già avanzato a più riprese nel corso del conflitto dalla propaganda dell'Intesa²². All'interno di questo disegno, punire il *Kaiser* come responsabile del conflitto avrebbe significato processare la Germania e ripulirla dal militarismo aggressivo e imperialista che ne aveva permeato la società e le istituzioni.

Entrambi i leader si rivolsero a giuristi di fiducia per escogitare un modo legale per portare Guglielmo II alla sbarra. Ai primi di novembre del 1918 Lloyd George chiese il parere ad una commissione di giuristi composta dai membri più in vista del mondo accademico e della magistratura inglese. Il *British Committee of Inquiry into the Breaches of Laws of War*, convocato inizialmente il 1° novembre per indicare la modalità di punizione dei criminali di guerra militari senza indagare sull'origine della guerra, diede il suo responso nella riunione del 28 novembre del *War Cabinet*. Secondo la relazione dell'*Attorney General* Sir Frederick Edwin Smith, la commissione si dichiarava favorevole alla possibilità di processare l'ex-imperatore tedesco poiché era:

primarily and personally responsible for the death of millions of young men; for the destruction in four years of 200 times as much material wealth as Napoleon destroyed in twenty years; and he is responsible [...] for the most daring and dangerous challenge to the fundamental principles of public law which that indispensable charter of international right has sustained its foundations were laid centuries ago by Grotius²³.

Per Smith, la responsabilità di Guglielmo II era riconosciuta dal mondo intero e, per questo, non si poteva permettere che restasse impunito grazie alla sua immunità come capo di Stato. La domanda di estradizione sarebbe dovuta giungere da parte della nuova Società delle Nazioni all'Olanda in modo che questa non si sarebbe potuta opporre a tale solenne richiesta²⁴. Nonostante le ovvie critiche contro una «giustizia dei vincitori», Guglielmo II avrebbe dovuto rispondere davanti ad una corte penale internazionale formata dai giuristi dell'Intesa, poiché soltanto questa possedeva l'autorità morale per condannarlo²⁵. Per l'*Attorney General*, tuttavia, il nodo più importante era costituito dai capi d'imputazione. L'accusa di aver originato la guerra rischiava di aprire un'*infinite disputation*» e non era auspicabile una «*meticulous examination of the history of European politics for the past twenty years*», poiché sarebbe emerso un contesto ben più complesso di quello descritto dalla propaganda dell'Intesa²⁶. Al contrario, le accuse di aver invaso il Belgio neutrale in violazione dei trattati e di aver ordinato una guerra sottomarina indiscriminata sembravano più precise e solide²⁷. Sebbene lo stesso Smith invitasse ad affrontare la questione in modo più approfondito rispetto a quanto fatto dalla commissione, esprimeva la convinzione che si sarebbe trovato in grande difficoltà «*for the trial of subordinate criminals if the ex-Kaiser is allowed to escape*»²⁸. Di fronte all'appassionata relazione di Smith, il *War Cabinet* decise di accoglierne le conclusioni per proporle così agli alleati.

Negli stessi giorni, anche Clemenceau si rivolse a Ferdinand Larnaude e ad Albert De La Predelle²⁹. La scelta non era casuale, poiché entrambi erano stati giuristi *engagé* nello sforzo bellico e propagandistico della Francia, facendosi promotori di un disegno di riforma del diritto penale internazionale che fosse in grado di punire efficacemente i responsabili di violazioni delle convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907 nonché di atrocità commesse contro quelle «leggi di umanità» menzionate nella clausola Martens³⁰. Con la collaborazione di altri due docenti di diritto penale³¹, scrissero un breve opuscolo intitolato *Examen de la responsabilité pénale de l'Empereur Guillaume II*, che sarebbe stato distribuito alla conferenza di pace di Parigi. I due giuristi decisero di iniziare la loro trattazione partendo dal problema della giurisdizione. Rifacendosi al dibattito francese della *Société des prisons* ed esaminando i singoli codici penali militari, costoro giungevano alla conclusione che l'ex-imperatore non potesse essere in alcun modo tradotto di fronte né ai tribunali militari, poiché non sarebbe stato più possibile considerarlo un prigioniero di guerra, né a quelli civili di una delle nazioni dell'Intesa, dal momento che i reati contestati erano stati compiuti contemporaneamente in più paesi ed anche in acque internazionali. Inoltre, nessun sovrano, nello svolgimento delle sue funzioni, avrebbe mai potuto essere responsabile da parte della giustizia straniera³². Di conseguenza, l'unica soluzione possibile era tradurre il *Kaiser* di fronte ad un tribunale internazionale, che avrebbe avuto la legittimazione anche da parte dell'opinione pubblica internazionale e che soprattutto sarebbe stato il palcoscenico mondiale di un atto solenne di giustizia:

Pour prononcer contre les crimes dont il s'agit la sanction solennelle et purificatrice réclamée par la conscience publique, il faut une juridiction plus élevée, des débats plus retentissants, une scène plus grande. [...] La haute justice, que le monde anxieux attend, ne serait pas satisfaite si l'Empereur allemand n'était jugé que sur la plainte d'un particulier comme complice, ou même co-auteur, d'un crime de droit commun. Ce sont ses actes de chef d'État qui doivent être déférés à un tribunal à leur taille conformément à leur véritable caractère juridique: violation de la neutralité, violations du droit de la guerre et autres crimes du droit de gens. Il faut un tribunal qui, par sa composition, par la place qu'il occupera, par l'autorité dont il sera investi, puisse rendre le verdict le plus solennel que le monde ait encore entendu. [...] Or, cette solution, c'est le droit international seul qui peut nous la fournir. Les faits reprochés à Guillaume II sont des crimes internationaux: c'est par un tribunal international qu'il doit être jugé³³.

Per giustificare la loro proposta, i due giuristi si appellavano a principi in qualche misura extra-giuridici. Nel loro ragionamento, infatti, erano l'opinione pubblica mondiale e la «coscienza» universale a motivare il provvedimento «purificatore» eccezionale che veniva richiesto. I due termini, già ampiamente usati nel dibattito giuridico degli anni precedenti, richiamavano il nesso sotteso del diritto internazionale, ossia il rap-

porto che legava «l'istinto morale» dei popoli «civilizzati e cristiani» con l'importanza decisiva dell'opinione pubblica nel condizionare la condotta politico-diplomatica dei governi, anche rompendo con lo stato legislativo esistente³⁴. Queste idee erano parte integrante di quel mondo intellettuale che guardava con grande favore allo sviluppo del diritto internazionale umanitario, rinvenendo nella già citata clausola Martens il fondamento di questa ispirazione. Per di più, l'orizzonte politico-ideale di costoro non solo includeva la creazione di una Società delle Nazioni dotata di ampi poteri rispetto ai singoli stati nazionali³⁵, ma guardava anche con grande speranza all'operato del presidente statunitense Wilson in vista del futuro ordine democratico. Anche se queste aspettative non avrebbero tardato a scontrarsi con il vero carattere del pensiero wilsoniano³⁶, Larnaude e De La Predelle rientravano pienamente nell'alveo del mondo liberal-democratico, che sosteneva apertamente il wilsonismo come antidoto alle minacce comuniste e bolsceviche³⁷. Non a caso i due obiettavano ai critici del loro progetto che, rispetto al passato, il nuovo carattere assunto dalla atroce guerra tedesca aveva sancito la nascita di un «nuovo» diritto internazionale, di cui il messaggio di Wilson dell'aprile 1917 non faceva che prendere atto³⁸. Accanto ai nuovi principi sanciti da Wilson, si situava così la responsabilità non più solo politica, ma anche giuridica degli stati che intendevano compiere una guerra d'aggressione imperialistica nei confronti delle nazioni vicine³⁹. All'interno di questo nuovo ordine internazionale, quindi, non c'era più spazio per l'immunità dei sovrani:

Si, conformément à la doctrine du président Wilson, il faut que les nations et leurs gouvernements observent les mêmes principes de conduite e de responsabilité que ceux qui ont cours entre simple particuliers, il est indispensable que la responsabilité la plus lourde, pèse sur l'Empereur allemand, du chef des actes criminels imputables aux troupes allemands⁴⁰.

Più avanti Guglielmo II, descritto come un sovrano «assoluto», era definito come un «*Seigneur de la guerre*» secondo il diritto costituzionale tedesco: egli aveva cioè un potere quasi illimitato in ambito militare. Questo significava che era stato il *Kaiser* non solo a decidere l'invasione del Belgio neutrale, ma anche ad ordinare i crimini più atroci contro la popolazione civile. Di conseguenza, egli era personalmente responsabile di tutte queste azioni, poiché a livello internazionale non godeva dell'immunità garantitagli dal sistema costituzionale tedesco. Ancora una volta, gli autori ribadivano che questa nuova disposizione si trovava «*en harmonie avec ce principe nouveau des peuples libres et honnêtes*» che «*ne connaît plus d'autorités irresponsables, même au sommet des hiérarchies*»⁴¹. I capi di imputazione dell'ex-*Kaiser* rientravano sia nella sfera dello *ius in bello*, cioè nella condotta bellica, che in quella dello *ius ad bellum*, ossia per aver dato inizio ad un'ingiusta guerra d'aggressione. Per i due, inoltre, non si poneva alcun problema legato alla retroattività dei reati contestati, poiché

la premeditazione della guerra e la «mostruosa» violazione dei trattati internazionali non avevano bisogno di essere esplicitati nei trattati, ma si trovavano iscritti «*dans la conscience des honnêtes gens*»⁴².

Se quindi non c'era alcun dubbio sulla responsabilità penale dell'ex-*Kaiser*, restava soltanto da definire il carattere che avrebbe avuto il tribunale internazionale chiamato a giudicarlo. Dopo aver scartato alcune ipotesi che erano state avanzate negli anni precedenti, i due autori ritenevano che il sistema più veloce ed efficace sarebbe stato creare un tribunale guidato dalle stesse nazioni dell'Intesa, dal momento che questa, riunendo paesi grandi e piccoli durante gli anni di guerra, aveva formato praticamente l'embrione della futura Società delle Nazioni. Il tribunale penale internazionale sarebbe stato così «*le premier organe de la future Société des nations*», nascendo addirittura prima di essa. Di fronte alle possibili obiezioni, ancora una volta i due autori non avevano alcun dubbio sul valore, l'importanza e la sanzione morale di cui questo organo avrebbe goduto:

Il en est ainsi de toutes les créations d'institutions nouvelles. Elles naissent avant tout des faits et la consécration qui leur est donnée par un législateur n'est créatrice qu'en apparence. Elle les constate seulement [...] Le droit international nouveau qui naît des faits et sort tout armé de la conscience universelle des peuples, réveillée si énergiquement par les messages du président Wilson, veut que ce soient les nations alliées et associée qui créent ce haut tribunal⁴³.

Ai loro occhi, in tal modo le nazioni alleate avrebbero agito «*comme un gouvernement de fait international*»⁴⁴, dotate della facoltà di potere giurisdizionale «*en vertu du droit e du devoir d'action créatrice et gouvernementale de la Société internationale de fait*»⁴⁵. Punire Guglielmo II sarebbe stata così la conclusione necessaria della guerra, da cui sarebbe scaturita la codificazione del diritto penale internazionale ed il destino stesso della futura Società delle Nazioni: «*c'est la vie ou la mort du droit international, c'est l'avenir de la Société des nations qui sont ici en jeu*»⁴⁶. In definitiva, il testo di Larnaude e De La Predelle, oltre ad affrontare puntualmente la questione del processo penale del *Kaiser*, era diventato anche – se non soprattutto – un manifesto del wilsonismo giuridico più radicale dell'epoca.

Nei mesi successivi molti giuristi e intellettuali concordarono con le idee dei due giuristi francesi⁴⁷. Anche a distanza di mesi dal fiasco della conferenza di Parigi, negli Stati Uniti il consenso verso queste misure punitive rimase abbastanza forte. Secondo un sondaggio della *Literary Digest* svolto tra la fine del 1919 e l'inizio del 1920, su 328 giuristi interpellati in merito al processo dell'ex-*Kaiser*, ben 301 si dissero favorevoli, mentre appena 27 contrari; tra i favorevoli, più di un centinaio si dichiaravano sostenitori della pena capitale⁴⁸. Ma soprattutto l'opinione pubblica sembrava animata da questo intento punitivo, tanto che nelle manifestazioni per la

vittoria a Londra e New York la folla portò in processione e mandò al rogo alcuni fantocci dell'ex-*Kaiser*. Com'è noto, Lloyd George mise la punizione del *Kaiser* al primo punto del suo programma elettorale in vista delle elezioni del dicembre 1918⁴⁹ e insieme Clemenceau portò avanti tale disegno anche alla conferenza di Parigi. La commissione sulle responsabilità di guerra elaborò un rapporto finale in linea con le idee esposte da Larnaude e De La Predelle⁵⁰. Tuttavia la delegazione statunitense aveva dato un parere molto negativo sul proposito di processare il *Kaiser*, mentre quella italiana aveva mantenuto un atteggiamento di ostile inerzia⁵¹.

Il dissenso tra Lloyd George, Clemenceau e Wilson si palesò durante le sedute dei Quattro nella primavera del 1919. Mentre i primi due sostenevano il progetto di punizione legale, il presidente americano vi si oppose trovando il consenso di Orlando⁵². Le ragioni di questa opposizione riposavano non soltanto sulla difficoltà di dare fondamento legale ad una forma di punizione penale così lesiva dell'immunità personale dei capi di stato, ma riflettevano una serie di divergenze sulla natura giuridica del futuro ordine internazionale tra le varie delegazioni⁵³. Alla fine, però, la formulazione definitiva venne proposta dallo stesso Wilson su basi non più primariamente giuridiche ma «moralì», ossia più in linea con l'indole personale del presidente americano e la sua concezione della politica estera⁵⁴. L'art. 227 del trattato di Versailles, infatti, accusava al primo comma Guglielmo II «di crimine supremo contro la morale internazionale e la sacrosanta autorità dei trattati»; al secondo comma, istituiva un tribunale speciale internazionale formato da cinque giudici in rappresentanza di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone, i quali avrebbero giudicato l'ex-*Kaiser* in base ai «supremi principi della politica internazionale» per garantire il rispetto degli «obblighi solenni e degli impegni internazionali, nonché la morale internazionale». Inoltre sarebbe spettato al tribunale stesso la determinazione della pena da far scontare all'imperatore⁵⁵. Come si evince facilmente, la bozza proposta da Wilson e passata poi nel trattato di Versailles vanificava gli sforzi di definizione giuridica che erano stati fatti nel corso del conflitto, ma non aveva potuto impedire che per la prima volta un trattato internazionale delineasse una forma di punizione penale per un capo di stato. Si trattava, perciò, di una innovazione profonda del diritto internazionale che un implacabile critico del sistema di Versailles come Carl Schmitt avrebbe addotto come dimostrazione della natura del nuovo ordine internazionale basato su principi diversi da quelli dello *jus Europaeum*. Al contempo, però, si trattava di una formulazione di compromesso proposta da Wilson per stemperare il progetto franco-britannico e privarlo di un fondamento legale completo. Curiosamente, era stata proprio la delegazione americana a comportarsi all'opposto di quanto sarebbe successo nel 1945-46 e soprattutto con scopi differenti rispetto a quelli paventati da Schmitt. Lo stesso trattato, inoltre, conteneva negli articoli successivi (artt. 228-230) altre misure per processare attraverso dei tribunali militari gli alti vertici militari nonché gli autori materiali di

atrocità e crimini di guerra commessi nel Belgio e nei mari. Clausole simili sarebbero state poi inserite anche negli altri trattati di pace, anche se non sarebbe stata prevista nessuna procedura speciale per gli altri capi di Stato⁵⁶.

Si trattava in ogni caso di una svolta sul piano giuridico nonché del rapporto tra politica e diritto. Era, infatti, delineata una dinamica di processo «morale», la cui natura politica era dominante, in cui il *Kaiser* sarebbe diventato il capro espiatorio offerto alle popolazioni colpite dal conflitto come responsabile di un evento di portata così ingente. Il suo giudizio personale avrebbe, inoltre, riassunto il processo alla Germania militarista e prussiana nel suo complesso, favorendo così quel processo di rinnovamento auspicato da più parti. Ancora una volta, sarebbe stato Lloyd George di fronte alla Camera dei Comuni a riassumere lo spirito del processo al *Kaiser*:

I think it is essential, if wars of this kind are to be prevented in future, that those who are personally responsible for them, and have taken part in plotting and planning them, should be held personally responsible. After all, millions of gallant young men have lost their lives, and there has been terrible suffering, in the War; and one or two men have in the main been responsible for engineering it. They ought to be held responsible⁵⁷.

Nella prima lettera inviata al governo olandese alla fine del giugno 1919, Clemenceau ribadiva ancora una volta i contenuti fondamentali del progetto di punizione ideata dagli Alleati. Infatti il Kaiser non era più soltanto un vecchio militare tedesco esule in Olanda, ma:

C'était aussi le potentat que le monde entier, à part l'Allemagne, tient coupable d'avoir déchainé la guerre, et de l'avoir menée suivant des méthodes de barbarie réfléchie. [...] Sa conduite fera l'objet d'une mise en accusation judiciaire. Mais il représente encore le parti militaire, dont l'influence a fait la ruine de son pays, et a été pour l'humanité la cause de souffrances infinies⁵⁸.

La questione della responsabilità tedesca – sia sul piano penale (artt. 227-230) sia sul piano civile delle riparazioni (art. 231) – fu il terreno di scontro diplomatico infuocato tra il governo tedesco e le potenze vincitrici prima della firma del trattato⁵⁹. Soprattutto il progetto di punizione del *Kaiser* – com'è noto – si arenò di fronte al rifiuto opposto dall'Olanda di estradare il *Kaiser* in Francia. Le due richieste avanzate nel 1919 e 1920 trovarono il diniego olandese in entrambi i casi⁶⁰. E così, mentre l'attenzione del mondo intero si spostava sui tanti nodi irrisolti del conflitto e l'instabilità del lungo dopoguerra, il progetto franco-britannico di rigenerazione per via giudiziaria della Germania sconfitta fallì miseramente. Il *Kaiser* restò al sicuro in Olanda rapidamente dimenticato dai suoi ex-sudditi e persino dai circoli più reazionari, mentre gli unici processi si svolsero a Lipsia e ad Istanbul – mentre Vienna e Budapest vennero

del tutto risparmiare – con esiti deludenti e improduttivi oppure in contumacia in Belgio e nella Francia del Nord, senza alcun esito concreto sui responsabili⁶¹.

LE RAGIONI DEL DISSENSO TRA GERMANIA, STATI UNITI E ITALIA

Le voci contrarie al processo al *Kaiser* e agli altri presunti criminali di guerra erano numerose, di cui alcune, come si è visto, si erano timidamente manifestate già nel corso del conflitto. Si possono identificare almeno tre gruppi principali di critici.

Il primo era senza dubbio quello tedesco. Molti giuristi fecero proprie le ragioni formali legali per negare la liceità della decisione dei vincitori. Per Walter Jellinek, docente di diritto pubblico a Kiel e figlio del celebre giuspubblicista Georg, il processo all'*ex-Kaiser* era illegittimo non solo perché l'*ex-imperatore* godeva, nell'esercizio delle sue funzioni, della piena immunità garantita dalla costituzione tedesca, ma soprattutto perché aveva agito non come un individuo ma in nome dello Stato. Jellinek, riprendendo la teoria stalistica tedesca, non ammetteva la responsabilità penale del sovrano, poiché in caso di colpevolezza «*celui qui est responsable, c'est l'Etat, mais ce n'est pas l'empereur*»⁶². Allo stesso modo, il rettore dell'università di Bonn Ernst Zitelmann e l'internazionalista viennese Franz Von Liszt ribadirono la loro contrarietà nei confronti della pretesa degli Alleati di processare l'*ex-sovrano*⁶³. Il mondo giuridico tedesco espresse una visione ben diversa da quella esposta da Larnaude e De La Predelle, ribadendo i fondamenti di quello «statual-volontarismo» che non lasciava spazio agli individui o alla «coscienza» pubblica nel diritto internazionale, ma che ancorava tutto alle scelte insindacabili dello Stato⁶⁴. A questo filone si sarebbe riallacciato lo stesso Carl Schmitt nel 1945-46 quando, chiamato a fornire la sua *expertise* personale per difendere alcuni imputati nei processi secondari di Norimberga, sarebbe tornato a ribadire l'insussistenza legale del tentativo di punire il *Kaiser* nel 1919. Qualche anno più tardi nel *Nomos della terra* avrebbe ulteriormente ampliato la sua riflessione, collocandola all'interno della disamina del nuovo diritto internazionale imposto dall'affermazione della potenza americana nel Novecento⁶⁵. A livello diplomatico, la delegazione tedesca scelse di contrastare la posizione degli Alleati su un altro terreno. Affidandosi ad intellettuali notoriamente alieni da simpatie per la Germania guglielmina come Max Weber, Hans Delbrück e Albrecht Mendelssohn-Bartholdy, i diplomatici tedeschi inviarono un *memorandum* con cui intendevano smentire la ricostruzione storica proposta dagli Alleati sulle cause della guerra⁶⁶. L'obiettivo principale dei diplomatici tedeschi non era evitare il processo di Guglielmo II o dei criminali di guerra, ma minare il principio contenuto nei trattati di una responsabilità civile e allo stesso tempo morale, che giustificava la pace punitiva del trattato di Versailles e le ingenti riparazioni⁶⁷. Si trattava, insomma, di spostare dal piano penale a quello storico la «questione della colpa» (*Schuldfrage*), che animava il dibattito di quegli anni

e che sarebbe stato un nodo della storiografia anche nei decenni a venire. Insomma, il rapporto problematico tra la Germania weimariana (e poi federale) e il suo passato guglielmino non si sarebbe giocato sul piano giudiziario secondo l'impostazione datane dagli Alleati, ma su quello storico-politico⁶⁸.

Anche influenti giuristi americani come il segretario di Stato Robert Lansing e James Brown Scott si opposero al progetto originario proposto da Lloyd George e Clemenceau sul processo al *Kaiser*. Peraltro entrambi ebbero un ruolo di primo piano alla conferenza di Versailles e nella formulazione finale del trattato. I due giuristi non negarono la responsabilità del *Kaiser*, né esclusero in via di principio che nel nuovo ordine post-1919 potessero sorgere in seno alla Società delle Nazioni modalità di punizione penale dei crimini di guerra. La posizione ufficiale della delegazione americana espressa da Lansing era che, se un processo proprio doveva svolgersi, questo doveva avvenire in forma politica e non giudiziaria così da non menomare il principio dell'immunità dei capi di Stato⁶⁹. Era stata proprio questa la posizione di Wilson durante le trattative con gli altri capi di Stato, quando aveva opposto ragioni prettamente giuridiche al processo e aveva proposto una mediazione «politica» al riguardo. Un elemento in più sarebbe affiorato qualche anno più tardi. Nel 1921, infatti, Brown Scott avrebbe ribadito che il *Kaiser* era sì colpevole della violazione della neutralità del Belgio come di altre atrocità commesse durante il conflitto, ma che tale responsabilità era limitata alla dimensione morale, non legale. In fondo, il *Kaiser* era già stato punito dai fatti: detronizzato e costretto all'esilio, Guglielmo II era ormai uno sconfitto della storia senza alcuna possibilità di tornare a ricoprire il ruolo di sovrano, pertanto ogni processo nei suoi riguardi sarebbe stato un inutile accanimento. Le argomentazioni di Brown Scott ricalcavano in buona parte le tesi della dottrina internazionalistica dominante, ma vi era qualcosa di più. Il giurista americano, invero, aggiungeva che in tempo di guerra le passioni esagerate e l'eccitamento prodotto dagli eventi come dalla propaganda rischiavano di travisare i fatti. Perciò, se bisognava avere compassione per chi aveva sofferto e chiesto a gran voce la punizione degli artefici del conflitto, era altrettanto auspicabile ammettere col senno di poi che non processare i presunti colpevoli era stato un buon risultato⁷⁰.

Proprio su questo punto si soffermarono maggiormente gli osservatori italiani. Già nel corso della guerra, i propositi di punizione giudiziaria del *Kaiser* e dei criminali di guerra erano stati accolti con freddezza dalla dottrina giuridica e dal mondo politico. Basti citare il giudizio abbastanza negativo con cui l'articolo già menzionato di Mérignhac veniva liquidato nel 1918 sulla *Rivista di diritto internazionale* diretta dal docente di diritto internazionale Dionisio Anzilotti e dal dirigente del ministero degli Esteri Arturo Ricci-Busatti:

La discussione giuridica lascia a desiderare; l'autore non rispetta sempre i limiti assegnati alla indagine del giurista, e soprattutto non comprende o non valuta adeguatamente la

distinzione e i rapporti che passano fra diritto internazionale e diritto interno, come può vedersi specialmente nel capitolo relativo alla responsabilità penale. Alcune delle sue conclusioni pratiche sembrano, a dir vero, poco pratiche⁷¹.

Il governo italiano avrebbe poi assunto una posizione analoga anche in sede ufficiale. Alla fine del 1918 a Londra, infatti, nella riunione preparatoria della conferenza di pace tra Lloyd George, Clemenceau, Vittorio Emanuele Orlando e Sydney Sonnino, la delegazione italiana liquidò la materia come secondaria. In particolare, Orlando non disconosceva che le violente invettive contro il *Kaiser* fossero «il grido di reazione contro gli orrori della guerra, infiniti ed atroci, che erano stati attribuiti ai tedeschi, determinando nei Paesi che li avevano sofferti una violenta reazione di rancore e di odio»⁷². Tuttavia, oltre alle motivazioni giuridiche consuete, vi era un problema maggiore di natura prettamente politica. Stando alla ricostruzione di Orlando, Sonnino ne chiarì i termini:

Ricordò il precedente di Napoleone proprio sotto l'aspetto indicato dianzi, cioè dell'accrescimento di fama che suole essere l'effetto di una tale persecuzione. In questo momento, aggiunse Sonnino, l'Imperatore è un fuggiasco che ha perduto ogni autorità anche presso il suo popolo: volete voi attraverso una pena che fisicamente lo colpisca, farne un martire e risollevarne il caduto prestigio presso il suo popolo e forse presso la generale opinione degli altri popoli? [...] Concluse affermando di non credere che tutto questo giovasse alla causa della pace, introducendo elementi non necessari che ne avrebbero turbato e disturbato il corso⁷³.

Il dubbio fondamentale di Sonnino come di Orlando andava alla radice degli scopi dei loro colleghi francesi e britannici. Se questi ultimi intendevano favorire il processo di pacificazione attraverso la punizione penale del *Kaiser* e dei criminali di guerra, i due politici italiani intendevano fare esattamente l'opposto. Convinti che la stella del *Kaiser* fosse tramontata irrimediabilmente, un processo lo avrebbe riabilitato e avrebbe ulteriormente favorito la rinascita del nazionalismo tedesco. Insomma la giustizia politica avrebbe avuto l'effetto opposto rispetto a quello sperato, non avrebbe risarcito le vittime e non avrebbe contribuito alla pace. Nell'immediato dopoguerra, com'è stato spesso messo in risalto, il governo italiano si sarebbe dimostrato animato da uno spirito profondamente conservatore, incapace di cogliere la portata delle trasformazioni del conflitto in ambito diplomatico nonché insensibile alla novità rappresentata dal presidente Wilson. La condotta dissennata delle trattative di pace da parte di Orlando e Sonnino a Parigi, il disastro di Fiume e l'incapacità di inserire l'Italia nell'ordine postbellico che i vincitori stavano costruendo avrebbero pesato drammaticamente sull'Italia del dopoguerra⁷⁴. Tuttavia, rispetto alla giustizia politica, il governo italiano ne intuì distintamente i rischi e li espose nella maniera più

chiara. Pur cavalcando nei mesi successivi la questione dei crimini di guerra austriaci, si sarebbe trattata di una mossa strumentale che intendeva soltanto evitare di aprire un ulteriore fronte di dissenso con gli alleati. Come già visto, infatti, alla conferenza di pace Orlando espone le sue riserve di stampo legale all'idea di processare il *Kaiser*, chiarendo quale fosse il vero orientamento della dirigenza italiana⁷⁵.

Persino nel dibattito italiano la questione della colpa del *Kaiser* restò marginale. Soltanto alcuni giuristi «eretici», piuttosto marginali nel panorama italiano come Giuseppe Nappi⁷⁶, Mario Gianturco⁷⁷ ed Eduardo Cimbali⁷⁸ sostennero apertamente le ragioni del processo, scontrandosi peraltro con l'ostilità di illustri penalisti come Eugenio Florian⁷⁹. In fondo, neppure Lodovico Mortara, già presidente di Cassazione e capo della commissione incaricata di accertare i crimini commessi dagli austro-ungarici nel 1917-18, sposò le tesi dei suoi colleghi francesi e inglesi. In una conferenza tenuta alla fine del 1918, infatti, Mortara aveva riconosciuto l'esigenza di un profondo rinnovamento della Germania a livello politico, sociale e culturale rispetto al periodo dominato dal militarismo prussiano; Mortara, tuttavia, non riconobbe allo strumento giudiziario un ruolo particolare nell'«opera energica e assidua di rieducazione morale e sociale»⁸⁰.

Una volta firmato il trattato, i vertici italiani avrebbero mantenuto fermo il loro dissenso. Dopo la prima richiesta di estradizione avanzata all'Olanda, l'ambasciatore italiano a L'Aja avrebbe confermato l'identità di vedute tra i governi italiano e olandese⁸¹. Al nuovo ministro degli Esteri Tommaso Tittoni proprio Arturo Ricci-Busatti, che ricopriva l'incarico di direttore dell'Ufficio Contenzioso del ministero, espone la posizione italiana in maniera esplicita:

Dal punto di vista giuridico, il giudizio a cui dovrà essere sottoposto l'ex Imperatore, e la domanda di estradizione al Governo olandese sono un'assurdità! Ma il trattato lo stabilisce (art. 227). La questione era – e continua ad essere essenzialmente politica – fra gli alleati, come di fronte all'Olanda. Converrebbe che la R. Legazione all'Aja fosse informata – per sua norma – della linea di condotta che il Governo del Re intende assumere negli atti che si vanno compiendo, che coinvolgono in qualche modo, anche la sua responsabilità. Proposito del Sen. Sonnino era (per quanto mi consta) di contrastare, in questa parte, le insistenze delle Delegazioni inglese e francese (la tesi delle quali prevalse e fu accolta nell'art. 227), o almeno di astenersi⁸².

E infatti Tittoni si sarebbe adeguato a questa linea insieme al nuovo presidente del Consiglio Nitti: «pienamente d'accordo con te e con Commissione che processo Kaiser giuridicamente è un'eresia e politicamente una sciocchezza»⁸³. L'opposizione al processo contro Guglielmo II stava emergendo anche nel corso dei lavori della commissione parlamentare incaricata di esaminare il trattato di pace prima della sua ratifica. In particolare, il deputato liberale Alessandro Stoppato sembrava il più deciso

a condannare l'art. 227 del trattato di Versailles nella relazione ufficiale, arrivando forse a proporre una ratifica con riserva da parte italiana. Le reazioni sulla stampa francese e britannica preoccuparono molto la diplomazia italiana, intenta a ricucire con gli alleati dopo i disastri di Orlando e Sonnino. In particolare, da Parigi si riferiva a Tittoni che le idee di Stoppato incontravano la simpatia di «quanti hanno senso politico e senso giuridico». Si trattava «evidentemente una tesi inoppugnabile; il giudizio del *Kaiser* oltre che essere una vera eresia giuridica sarebbe anche dal punto di vista puramente politico cosa assurda». Tuttavia il rischio di creare tensioni diplomatiche era elevato, poiché esisteva una pressione dell'opinione pubblica insostenibile:

Sarebbe però dannoso per noi se le prime e più vivaci proteste contro quell'assurdità venissero dall'Italia. Nella grande massa dell'opinione pubblica francese e inglese, fra quelle numerosissime persone che non si preoccupano di scrupoli giuridici e ragionano in base al solo sentimento, fra coloro soprattutto che ebbero la loro famiglia e il patrimonio distrutti dalla guerra, si vede unicamente che la quasi totalità della responsabilità di quei mali si concentra sul *Kaiser*, e da questo a volere che egli paghi di persona non vi è che un passo.

E poco più avanti l'ambasciatore italiano Bonin aggiungeva:

Una troppo vivace reazione contro quel progetto sarebbe prontamente sfruttata qui dalla propaganda che ci combatte e che non mancherebbe di presentare come una prova di rinascite germanofilia e del solito machiavellismo italiano quello che non sarebbe in fondo che la ribellione del senso comune contro un'assurdità giuridica da parte della nazione che giustamente si vanta di possedere fra tutte il più fine senso del diritto. Il processo al *Kaiser* certamente non si potrà fare, ma non doviamo fornire ai nostri avversari l'occasione di predicare che ciò è avvenuto in primo luogo per l'opposizione nostra⁸⁴.

Le pressioni del governo italiano a moderare i toni del Parlamento non avrebbero impedito alla commissione di esprimere il suo dissenso nella relazione di maggioranza. Ancora una volta, pur ribadendo la convinzione della responsabilità dell'ex-sovrano tedesco, era sconsigliato adottare «disposizioni contrarie ai principi del diritto» in grado di «provocare in Germania e altrove una corrente di pietose simpatie a favore di chi non le merita»⁸⁵.

Insomma, il giudizio della classe dirigente italiana era unanime. Il processo al *Kaiser* come processo in grado di restituire un senso al conflitto mondiale, additando il colpevole e allo stesso tempo avviando un'improbabile rigenerazione sociale della Germania per via giudiziaria, era senza ombra di dubbio un errore. Non è certo senza significato che anche negli ambienti vaticani un osservatore d'eccezione come il nunzio apostolico in Baviera Eugenio Pacelli condividesse idee pressoché simili. A suo giudizio, l'intero sistema di giustizia di transizione ideato dagli alleati e previsto

dai trattati sarebbe stato un fallimento: «questi processi appariscono non un'opera di giustizia, ma un'opera di odio e di vendetta; prolungheranno l'agitazione nei popoli, e non avranno altro risultato»⁸⁶.

L'esito fallimentare degli sforzi di punire il *Kaiser* e i criminali di guerra tedeschi e ottomani non poteva che essere letto con favore dalla dirigenza italiana, che non mancò di dare il suo contributo con l'affossamento dei processi contro i responsabili austriaci e ungheresi di atrocità contro la stessa popolazione italiana. Ben lontana dai disegni giudiziari, la strategia italiana si fondava sull'oblio come mezzo di risoluzione dei traumi provocati dai nemici di una volta. A distanza di anni, confermando un giudizio di netta condanna degli altri *peacemakers*, Orlando avrebbe così riassunto l'intento dei suoi colleghi di superare il trauma della Grande Guerra:

Tutta questa immensa storia si sarebbe dovuta contenere nelle forme e nelle dimensioni, che sarebbero state sempre relativamente miserevoli, di un processo, in un'aula, davanti un emiciclo dove siedono vecchi uomini in parrucca o in toga e dove sfilano testimoni, avvengono incidenti, tuona in contraddittorio l'eloquenza di avvocati di parte civile o di difesa, finché, dopo qualche decisione interlocutoria, sopravviene una sentenza. E questa sentenza doveva fare stato di fronte alla Storia! Sta in ciò il più grave, il più essenziale errore di quelle proposte [...]: di non aver compreso che certe condanne le può pronunciare soltanto il Destino e che quando Dio interviene, non vi è più posto per i giudizi dell'uomo⁸⁷.

CONCLUSIONE

Il dibattito sull'opportunità o meno di utilizzare lo strumento penale per realizzare la giustizia politica non emerse soltanto dopo la fine della Grande Guerra, ma ha accompagnato tutti i tentativi di attuare la giustizia politica nell'età contemporanea. Già nel 1792, quando la Convenzione era chiamata a decidere del destino di Luigi XVI, Robespierre avanzò numerose critiche alla proposta di quanti intendevano processarlo. Non c'erano dubbi sulla colpevolezza dell'ultimo sovrano di Francia, ma processarlo secondo i metodi giudiziari avrebbe significato una minaccia per la neonata repubblica. Ciò che invece il leader giacobino auspicava, era un atto puramente politico, «una misura di salute pubblica»⁸⁸. Il voto della Convenzione per giustiziare Luigi XVI avrebbe rinvigorito la nazione francese e la sua vicenda sarebbe diventata un monito per le generazioni future, nonché il momento fondativo del patriottismo repubblicano immaginato da Robespierre. In tempi più recenti, allo strumento del diritto penale si sono affiancati i processi in ambito civile allo scopo di fornire alle vittime risarcimenti e indennizzi, le restituzioni di beni confiscati durante gli anni dello sterminio ebraico o dei regimi dell'Est, oppure l'erogazione di pensioni e sus-

sidi analoghi a vittime di persecuzioni su base etnica, politica o razziale⁸⁹. In questo senso, hanno assunto un'importanza simbolica anche le scuse pronunciate da leader politici di paesi macchiatisi di violenze contro altri popoli nel passato, come nel caso del colonialismo europeo in Africa o dell'internamento dei cittadini americani di origine nipponica nel 1941-45⁹⁰. In alcuni paesi, come nel Sudafrica dopo la fine dell'apartheid nei primi anni Novanta, sono state istituite le Commissioni per la verità e la riconciliazione (*Truth and Reconciliation Commission*) con l'intento di riavvicinare vittime e persecutori, chiedendo a questi ultimi di riconoscere la propria colpevolezza e avanzare delle scuse senza ricorrere a strumenti punitivi. Il dibattito dunque prosegue ancora oggi⁹¹.

Le divergenze sull'opportunità di processare il *Kaiser* misero in luce due approcci pressoché opposti rispetto al rapporto tra diritto e politica. Per alcuni, il diritto era lo strumento privilegiato per fare giustizia di un evento storico traumatico su scala globale. Con il processo al *Kaiser* e ai criminali di guerra si sarebbe potuto dare un senso ad un conflitto che ai milioni di persone coinvolte apparve del tutto privo. E allo stesso tempo si sarebbe imposto un ordine internazionale che condannava la guerra di aggressione e che puniva i responsabili delle atrocità compiute in violazione del diritto internazionale. A pagarne le spese personalmente, quindi, sarebbe dovuta essere la dirigenza politico-militare del paese sconfitto, a cui il trattato di Versailles imputava la responsabilità morale, storica e civile di quanto era avvenuto, con la prospettiva che il processo al *Kaiser* divenisse una sorta di rituale di rigenerazione palinogenetica della società tedesca.

A coloro che vi si opposero tutto ciò apparve un errore. Una forzatura dello Stato di diritto nonché delle norme di diritto internazionale dell'epoca sembrava una mossa sbagliata non tanto per motivi di principio, ma principalmente per la sua inutilità se non addirittura la sua rischiosità. Ricondurre il dramma del conflitto mondiale alla responsabilità personale di un capo di Stato insieme al suo *entourage* era una semplificazione storica, foriera di conseguenze negative per i contraccolpi nazionalistici che avrebbe potuto scatenare. Se pure Guglielmo II poteva essere riconosciuto colpevole di aver aggravato la crisi del 1914, era lo strumento penale ad essere inadatto per conferire un significato ai grandi eventi storici, risarcire le vittime o traghettare la Germania verso la democrazia. È indubbio che le critiche più feroci all'art. 227 del trattato di Versailles provenissero dagli ambienti conservatori, da leader politici e giuristi vincolati ad una visione tradizionale della politica estera come del diritto internazionale. Tuttavia, le loro critiche toccavano uno dei nodi di fondo della giustizia politica, contestando quell'utilità e quella convenienza addotta dai suoi sostenitori. Non si trattava soltanto di critici dell'egemonia statunitense – come Carl Schmitt – ma di portavoce di una visione alternativa sulla giustizia politica, non sempre coincidente con le divisioni politiche dell'epoca. D'altronde è curioso che i critici più lucidi della giustizia politica fossero proprio gli esponenti della classe

dirigente italiana, che sin dalla nascita dello Stato unitario avevano affidato al diritto un ruolo di «supplenza» rispetto alla politica nella modernizzazione del paese⁹². Ciò testimoniava quindi la fluidità ideologica sulla questione e restituire la complessità del dibattito è, quindi, fondamentale per approfondire criticamente l'uso della giustizia e del diritto nella storia.

Note

- ¹ E. Traverso, *A ferro e fuoco. La guerra civile europea (1914-1945)*, Il Mulino, Bologna 2007, p. 113.
- ² I. Deàk, *Europa a processo. Collaborazionismo, resistenza e giustizia fra guerra e dopoguerra*, Il Mulino, Bologna 2019.
- ³ Com'è noto, il processo all'ex-gerarca nazista ebbe una vasta eco mediatica ed emotiva nei media israeliani come nel resto del mondo. Oltre al classico H. Arendt, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano 1964, si veda D. E. Lipstadt, *Il processo Eichmann*, Einaudi, Torino 2014.
- ⁴ A partire dall'autunno del 1991 diverse corti della Germania riunificata tentarono diversi processi contro le guardie del Muro di Berlino, condannandole sulla base del codice penale militare della Germania Est. Nel 1992 fu il turno dell'ex-leader della DDR Erich Honecker, che insieme ad altri (tra cui Erich Mielke, capo della Stasi) venne processato come responsabile dei crimini commessi contro coloro che tentavano la fuga attraverso il Muro. Il processo terminò nel 1994 senza una condanna a causa dell'età avanzata di molti degli imputati e della malattia terminale di Honecker. Cfr. A. J. McAdams, *The Honecker Trial: The East German Past and the German Future*, "The Review of Politics", n. 58 (1996), 1, pp. 53-80 e H. Boß, *Il processo Honecker*, "Parolechiave", n. 23 (2015), 1, pp. 157-162.
- ⁵ P.P. Portinaro, *Fritz Bauer, un giurista critico*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico", n. 48 (2019), pp. 471-513.
- ⁶ Boß, *Il processo Honecker*, cit., p. 157.
- ⁷ Cito soltanto J. Elster, *Chiudere i conti: la giustizia nelle transizioni politiche*, Il Mulino, Bologna 2008.
- ⁸ Si vedano C. Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "ius publicum Europaeum"*, Milano, Adelphi 1991, pp. 339-346, Id., *La guerra d'aggressione come crimine internazionale*, Il Mulino, Bologna 2015 e V. E. Orlando, *Il processo al Kaiser (1937)*, in Id., *Scritti vari di Diritto pubblico e Scienza politica*, Giuffrè, Milano 1940, pp. 95-120.
- ⁹ Mi permetto di rinviare a C. La Lumia, *La politica dell'oblio. La mancata punizione dei crimini di guerra tra Italia, Austria e Ungheria dopo la Grande Guerra (1918-1921)*, "Qualestoria", n. 46 (2018), 2, pp. 35-36 per la bibliografia. Di recente il tema è stato nuovamente affrontato da W. A. Schabas, *The Trial of the Kaiser*, Oxford University Press, Oxford 2018.
- ¹⁰ S. Zweig, *Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo*, Mondadori, Milano 2014, p. 182.
- ¹¹ C. Clark, *I sonnambuli. Come l'Europa arrivò alla Grande Guerra*, Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 446-458.
- ¹² J. Horne, A. Kramer, *German Atrocities, 1914. A History of Denial*, Yale University Press, New Haven 2001.
- ¹³ Lo spot che dura circa 10 minuti è presente su YouTube al link: www.youtube.com/watch?v=KNXhm-GzBQdo (ultima visita 11 ottobre 2019).
- ¹⁴ A. Ventrone, *La seduzione totalitaria. Guerra, modernità, violenza politica (1914-1918)*, Donzelli, Roma 2003; Horne, Kramer, *German Atrocities*, cit., pp. 204-226 e J. Willis, *Prologue to Nuremberg: the politics and diplomacy of punishing war criminals of the First World War*, Greenwood, New York, 1982, pp. 30-48.
- ¹⁵ Si vedano le sedute del 19 maggio e 16 giugno 1915 alla *Société des Prisons* in "Revue pénitentiaire et de droit pénal. Bulletin de la Société générale des prisons", n. 4 (1915), pp. 401-447 (19 maggio), 448-493 (16 giugno).
- ¹⁶ P. Panayi, *Anti-German Riots in London during the First World War*, "German History", n. 7 (1989), 2, pp. 184-203; F. Gullace, *Friends, Aliens, and Enemies: Fictive Communities and the Lusitania Riots of 1915*, "Journal of Social History", n. 39 (2005), 2, pp. 345-367; T. Dederling, "Avenge the Lusitania": *The Anti-German riots in South Africa in 1915*, "Immigrants & Minorities", n. 31 (2013), 3, pp. 256-288.
- ¹⁷ Riportato da H. H. L. Bellot, *War Crimes: Their Prevention and Punishment*, "Problems of the War", vol. II, Papers Read before the Society in the Year 1916 (1916), p. 43.

- ¹⁸ «In fondo, è pertanto l'intera nazione che è colpevole e deve essere punita nella persona di tutti i suoi membri che hanno portato compiuto il piano di odio e vendetta», A. Mérignhac, *De la sanction des infractions au droit des gens*, "Revue Générale de Droit International Public", n. 24 (1917), 1, p. 52.
- ¹⁹ The Secretary of State to the Swiss Chargé (Oederlin), 23 ottobre 1918 in: *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States* (FRUS), 1918, Supplement 1, The World War, Volume I, 1933, pp. 381-383. Sull'atteggiamento di Wilson nei confronti della Germania M. F. Boemeke, *Woodrow Wilson's Image of Germany, the War-Guilt Question, and the Treaty of Versailles*, in: *The Treaty of Versailles. A Reassessment after 75 Years*, edited by M. F. Boemeke, G. D. Feldman, E. Glaser, Cambridge University Press, Cambridge 1998, pp. 603-618.
- ²⁰ Vasta è la bibliografia sulla *Novemberrevolution* tedesca del 1918. Per una sintesi esaustiva si veda R. Gerwarth, *Die größte aller Revolutionen: November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit*, Siedler Verlag, 2018.
- ²¹ B. Cabanes, 1919: *Aftermath*, in *The Cambridge History of the First World War*, vol. I, Cambridge University Press, Cambridge 2014, pp. 174 ss.
- ²² Sul progetto di proibire la guerra d'aggressione si veda O. A. Hathaway, S. J. Shapiro, *Gli internazionalisti. Come il progetto di bandire la guerra ha cambiato il mondo*, Neri Pozza, Vicenza 2018.
- ²³ «Responsabile in primo luogo e personalmente della morte di milioni di giovani; della distruzione in quattro anni di una ricchezza materiale 200 volte superiore a quella distrutta da Napoleone in vent'anni; ed è responsabile [...] della più audace e pericolosa sfida ai principi fondamentali del diritto pubblico che quell'indispensabile carta del diritto internazionale ha sostenuto le cui fondamenta sono state poste secoli fa da Grozio», D. Lloyd George, *The Truth about the Peace treaties*, Victor Gollancz, London 1938, vol. I, pp. 103-104. In questo caso, come per tutto il saggio, la traduzione è mia.
- ²⁴ *Ivi*, p. 106.
- ²⁵ *Ivi*, pp. 107-108.
- ²⁶ «Un'analisi meticolosa della storia della politica europea degli ultimi vent'anni», *ivi*, p. 109.
- ²⁷ *Ivi*, pp. 110-111.
- ²⁸ «Per il processo dei criminali secondari qualora fosse stato permesso al Kaiser di scappare». *ivi*, p. 112.
- ²⁹ Su Larnaude si veda V. Laniol, *Ferdinand Larnaude, un «délégué technique» à la conférence de la Paix de 1919 entre expertise et «culture de guerre»*, "Relations Internationales", n. 149 (2012), 1, pp. 43-56, mentre su De La Predelle un breve profilo biografico con gli opportuni richiami bibliografici è disponibile sul sito della *Société française pour le droit international*: www.sfdi.org/internationalistes/la-pradelle/ (ultima visita 11 ottobre 2019).
- ³⁰ Sulla clausola Martens A. Cassese, *The Martens Clause: Half a Loaf or Simply Pie in the Sky?*, "European Journal of International Law", n. 11 (2000), 1, pp. 187-216. Più in generale M. Koskenniemi, *Il mite civilizzatore delle Nazioni, Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Laterza, Roma-Bari 2012.
- ³¹ Alfred Le Poittevin era docente di diritto penale e procedura penale mentre Émile Garçon professore di diritto penale e legislazione penale comparata a Parigi.
- ³² A. De la Predelle, F. Larnaude, *Examen de la responsabilité pénale de l'Empereur Guillaume II*, Imprimerie Nationale, Paris 1918, pp. 2-9.
- ³³ «Per pronunciare contro i reati di cui si chiede da parte coscienza pubblica la sanzione solenne e purificante, occorre una giurisdizione superiore, dei dibattimenti più eclatanti, una scena più grande. [...] L'alta giustizia, che il mondo attende ansiosamente, non sarebbe soddisfatta se l'imperatore tedesco venisse giudicato solo su denuncia di un singolo come complice, o addirittura coautore, di un reato di diritto comune. Sono i suoi atti come capo di Stato che devono essere portati davanti a un tribunale adeguato alla loro levatura secondo il loro vero carattere giuridico: violazione della neutralità, violazioni della legge di guerra e altri crimini secondo il diritto delle nazioni. Ci deve essere un tribunale che, per la sua composizione, per il posto che occuperà, per l'autorità che gli sarà conferita, possa emettere il verdetto più solenne che il mondo abbia mai sentito. [...] Questa soluzione può essere trovata solo nel diritto internazionale. Gli atti di cui è accusato Guglielmo II sono crimini internazionali: deve essere giudicato da un tribunale internazionale», *ivi*, p. 11.

- ³⁴ Koskenniemi, *Il mite civilizzatore*, cit., pp. 61-66.
- ³⁵ Laniol, *Ferdinand Larnaude*, cit., pp. 46-50.
- ³⁶ E. Capozzi, *Occidente e orizzonte democratico: Woodrow Wilson dall' ideologia all' azione politica*, in: *Alle origini del moderno Occidente tra XIX e XX secolo*, a cura di F. Cammarano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 19-35.
- ³⁷ Oltre al classico A. Mayer, *Wilson vs. Lenin: Political Origins of the New Diplomacy 1917-1918*, Yale University Press, New Haven 1959 si veda anche E. Manela, *The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism*, Oxford University Press, Oxford 2007.
- ³⁸ De La Predelle, Larnaude, *Examen de la responsabilité*, cit., p. 12.
- ³⁹ *Ivi*, pp. 12-13.
- ⁴⁰ «Se, secondo la dottrina del presidente Wilson, le nazioni e i loro governi devono osservare gli stessi principi di condotta e di responsabilità che si applicano ai privati, è essenziale che l'imperatore tedesco si assuma la massima responsabilità per gli atti criminali delle truppe tedesche.», *ivi*, p. 14.
- ⁴¹ «In armonia con questo nuovo principio di popoli liberi e onesti [...] [che] non riconosce più autorità irresponsabili, anche ai vertici delle gerarchie», *ivi*, p. 17.
- ⁴² «Nella coscienza dei popoli onesti», *ivi*, p. 22. Ancora più chiaramente poco più avanti: «*la règle nulla poena sine lege ne vaut complètement que pour le droit pénal interne applicable à un crime de droit commun. Elle fléchit nécessairement pour s'adapter à des circonstances exceptionnelles du droit public, les causes du droit politique par exemple*» [il principio del *nulla poena sine lege* non vale che per il diritto penale interno applicabile ad un crimine di diritto comune. Si piega necessariamente per adattarsi alle circostanze eccezionali del diritto pubblico, per esempio per le cause di diritto politico].
- ⁴³ «Il primo organo della futura Società delle Nazioni»; «Questo è il caso di tutte le creazioni di nuove istituzioni. Nascono soprattutto dai fatti e la consacrazione data loro da un legislatore è creativa solo in apparenza. Questa è semplice constatazione [...] La nuova legge internazionale che nasce dai fatti ed emerge armata dalla coscienza universale dei popoli, risvegliata con tanto vigore dai messaggi del Presidente Wilson, vuole che siano le nazioni alleate e associate a creare questa alta corte», *ivi*, p. 20.
- ⁴⁴ «Come un governo internazionale *de facto*», *ibidem*.
- ⁴⁵ «In virtù del diritto e del dovere di azione creativa e governativa della *Società internazionale di fatto*», *ivi*, p. 23.
- ⁴⁶ «È la vita o la morte del diritto internazionale, è in gioco il futuro della Società delle Nazioni», *ivi*, p. 26.
- ⁴⁷ Si vedano R. F. Clarke, *The Status of William Hohenzollern, Kaiser of Germany, Under International Law*, "American Law Review", n. 53 (1919), pp. 401-426; S. E. Baldwin, *The Proposed Trial of the Former Kaiser*, "Yale Law Journal", n. 29 (1919), pp. 75-82; Q. Wright, *The Legal Liability of the Kaiser*, "The American Political Science Review", n. 13 (1919), 1, pp. 120-128.
- ⁴⁸ *American Jurists Sentence The Kaiser*, "Literary Digest", 7 febbraio 1920, pp. 47-59.
- ⁴⁹ J. M. Keynes, *Le conseguenze economiche della pace*, Adelphi, Milano 2007, p. 121 e T. Wilson, *The Coupon and the British General Election of 1918*, "The Journal of Modern History", 1964, 1, p. 40.
- ⁵⁰ Per il resoconto dei lavori si veda *La Paix de Versailles: la documentation internationale, Responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions*, Les éditions internationales, Paris 1930.
- ⁵¹ La Lumia, *La politica dell'oblio*, cit., pp. 42-44.
- ⁵² *Ivi*, pp. 45-46.
- ⁵³ Per una ricostruzione della riflessione giuridica sulla punizione penale dei capi di Stato, dei crimini di guerra e la riflessione sulla futura Società delle Nazioni si vedano S. Mannoni, *Da Vienna a Monaco (1814-1938). Ordine europeo e diritto internazionale*, Giappichelli, Torino 2019, pp. 123-128; B. Kampmark, *Sacred Sovereigns and Punishable War Crimes. The Ambivalence of the Wilson Administration towards a Trial of Kaiser Wilhelm II*, "Australian Journal of Politics and History", n. 53 (2007), 4, pp. 519-537; H. Rhea, *The Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties and its Contribution to International Criminal Justice After World War II*, "Criminal Law Forum", n. 25 (2014), 1, pp. 162-164; Willis, *Prologue to Nuremberg*, cit., pp. 68-77; Laniol, *Ferdinand Larnaude*, cit., pp. 51-54.

- ⁵⁴ A. Tooze, *The Deluge: The Great War, America and the Remaking of the Global Order, 1916-1931*, Penguin, London 2015.
- ⁵⁵ Il testo del trattato è facilmente reperibile online: <https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevan-s/m-ust00002-0043.pdf> (ultima visita 21 ottobre 2019).
- ⁵⁶ Willis, *Prologue to Nuremberg*, cit., pp. 148-163; D. Vahakn, *The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the Proceedings of the Turkish Military Tribunal*, "International Journal of Middle East Studies", n. 23 (1991), 4, pp. 549-576; A. Kramer, *The first wave of International War Crimes Trials: Istanbul and Leipzig*, "European Review", n. 14 (2006), 4, pp. 441-455.
- ⁵⁷ «Penso che sia essenziale, se si vogliono evitare in futuro guerre di questo tipo, che coloro che ne sono personalmente responsabili, e che hanno partecipato alla loro trama e alla loro pianificazione, siano ritenuti personalmente responsabili. Dopo tutto, milioni di giovani valorosi hanno perso la vita, e ci sono state terribili sofferenze in guerra; e uno o due uomini sono stati in gran parte responsabili della pianificazione della guerra. Dovrebbero essere ritenuti responsabili», *House of Commons, Debates*, 3 July 1919, vol. 117, p. 1216.
- ⁵⁸ «Era anche il despota che tutto il mondo, a parte la Germania, ritiene colpevole di aver scatenato la guerra, e di averla combattuta con ponderati metodi di barbarie. [...] La sua condotta sarà oggetto di un'imputazione giudiziaria. Ma egli rappresenta ancora il partito militare, la cui influenza ha portato il suo paese alla rovina, ed è stata causa di infinite sofferenze per l'umanità», Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (d'ora in poi ASMAECI), *Conferenza di Pace 1918-1920*, b. 27, fasc. «Consegna ex Kaiser», lettera degli Esteri francese a ministero degli Esteri olandese, 28 giugno 1919.
- ⁵⁹ Vedi *infra*.
- ⁶⁰ Per i rapporti anglo-olandesi intorno all'extradizione del Kaiser N. J. Ashton, D. Hellema, *Hanging the Kaiser: Anglo-Dutch relations and the fate of Wilhelm II, 1918-20*, "Diplomacy and Statecraft", n. 11 (2000), 2, pp. 53-78.
- ⁶¹ Willis, *Prologue to Nuremberg*, cit., pp. 98-147. Sui processi di Lipsia C. Mullins, *The Leipzig trials; an account of the war criminals' trials and a study of German mentality*, Witherby, London 1921 e G. Henkel, *The Leipzig Trials: German War Crimes and Their Legal Consequences after World War I*, Republic of Letters Publishing, Dordrecht 2014. Sui processi in contumacia in Belgio e nella Francia del Nord Horne, Kramer, *German Atrocities, 1914*, cit., pp. 355-365.
- ⁶² «È responsabile lo Stato, ma non l'imperatore», W. Jellinek, *L'ex-Empereur d'Allemagne Guillaume II en Hollande*, "Journal de Droit Internationale", n. 46 (1919), p. 166.
- ⁶³ Intervista a Zitelmann "Journal de Droit Internationale", n. 46 (1919), pp. 527-530 e ASMAECI, *Conferenza di Pace 1918-1920*, b. 212, fasc. «Commissione sulle Responsabilità», appunto senza data dove viene riportata la sintesi dell'articolo di Von Liszt sulla rivista "Hamburger Fremdenblatt".
- ⁶⁴ L. Passero, *Dalle convenzioni di Ginevra alla «banca rotta» del diritto internazionale. Il rapporto tra il «nuovo» jus in bello otto-novecentesco e la catastrofe della Prima Guerra Mondiale*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico", n. 38 (2009), pp. 1479-1504; Ead., *Dionisio Anzilotti e la dottrina internazionalistica tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 5-8. Più in generale I. V. Hull, *A Scrap of Paper. Breaking and Making International Law during the Great War*, Cornell University Press, Ithaca and London 2014.
- ⁶⁵ Vedi *supra*.
- ⁶⁶ Nota del 27 maggio 1919 in A. Luckau, *The German Delegation at the Paris Peace Conference*, Columbia University Press, New York 1941, pp. 287-299.
- ⁶⁷ L. Smith, *Sovereignty at the Paris Conference of 1919*, Oxford University Press, Oxford pp. 60 ss.
- ⁶⁸ Già nell'immediato dopoguerra la questione della colpa divise il fronte repubblicano. All'atteggiamento difensivo assunto da Max Weber anche con numerosi interventi pubblici sul "Frankfurter Zeitung" (*Zum Thema der «Kriegsschuld»*, 17 gennaio 1919; *Zur Untersuchung der Schuldfrage*, 22 marzo 1919) e poi con il memorandum del 27 maggio si contrapponeva il socialdemocratico Karl Kautsky, che nelle sue ricerche archivistiche aveva rintracciato documenti che inchiodavano – a suo dire – il Kaiser

- alla sua responsabilità. La pubblicazione del suo volume (*Wie der Weltkrieg entstand*, Paul Cassirer, Berlin 1919) venne addirittura posticipata per non indebolire la tesi tedesca sostenuta a Versailles. Cfr. E. J. C. Hahn, *The German Foreign Ministry and the Question of War Guilty in 1918-1919*, in: *German Nationalism and the European Response, 1880-1945*, edited by C. Fink, I. V. Hull, M. Knox, Norman, London 1985, pp. 43-70. Nella Germania federale sarebbe stato il lavoro di Fritz Fischer del 1964 ad aprire una controversia storiografica e politica di ampio respiro sul rapporto tra passato guglielmino, nazismo e cultura tedesca postnazista. Cfr. U. Heinemann, *Die verdrängte Niederlage. Politische Öffentlichkeit und Kriegsschuldfrage in der Weimarer Republik*, Göttingen 1983; M. Dreyer, O. Lembcke, *Die deutsche Diskussion um die Kriegsschuldfrage 1918/19*, Duncker & Humblot 1993.
- ⁶⁹ R. Lansing, *Some Legal Questions of the Peace Conference*, "The American Journal of International Law", n. 5 (1919), 4, p. 645.
- ⁷⁰ J. Brown Scott, *The trial of the Kaiser*, in: *What really happened at Paris; the story of the Peace conference, 1918-1919*, edited by E. M. House, C. Seymour, Hodder & Stoughton, London 1921, pp. 231-258.
- ⁷¹ Si veda la sezione *Bibliografia*, "Rivista di diritto internazionale", n. 13 (1918), p. 130.
- ⁷² V. E. Orlando, *Memorie (1915-1919)*, Rizzoli, Milano 1960, p. 487.
- ⁷³ *Ivi*, pp. 491-492.
- ⁷⁴ P. Pombeni, *La lezione di Versailles e l'Italia. Alcune riconsiderazioni*, "Ricerche di storia politica", n. 2 (1999), 3, pp. 355-370. Su Fiume si vedano i recenti lavori di R. Pupo, *Fiume città di passione*, Laterza, Roma-Bari 2018 e M. Mondini, *Fiume 1919. Una guerra civile italiana*, Salerno Editrice, Roma 2019.
- ⁷⁵ Cfr. La Lumia, *La politica dell'oblio*, cit.
- ⁷⁶ G. Nappi, *Il processo all'ex Kaiser ed ai grandi delinquenti della guerra*, "Rivista di diritto e procedura penale", n. 10 (1919), pp. 81-111.
- ⁷⁷ M. Gianturco, *Il processo al Kaiser e la mia polemica col prof. Ottolenghi*, Tip. F. Giannini e Figli, Napoli 1919.
- ⁷⁸ E. Cimbali, *Processo a Guglielmo o ai Capi dell'Intesa vittoriosa?*, Niccolò Giannotta Editore, Catania 1920. Dei tre era stato l'unico ad avanzare propositi simili già durante il conflitto. Già nel 1915 sostenne l'opportunità di misure punitive nei confronti degli Imperi Centrali, definiti come «Stati delinquenti», parlando apertamente di un diritto penale internazionale che limitasse la sovranità dei singoli Stati nella futura «Società Universale» (*Dopo l'allocuzione di Benedetto XV. Stati delinquenti e Stati giustizieri. La Germania innanzi al Diritto penale internazionale* in Id, *I miei quattordici anni di campagna contro la Triplice Alleanza. La sospirata nostra Guerra Santa*, Colitti e figlio, 1917, Campobasso pp. 24-27).
- ⁷⁹ Si veda la *Postilla*, *ivi*, p. 111.
- ⁸⁰ L. Mortara, *L'idea latina e l'idea tedesca della giustizia*, "Conferenze e Prolusioni", n. 11 (1918), 24, p. 343.
- ⁸¹ ASMAECI, *Conferenza di Pace 1918-1920*, b. 27, f. «Consegna del Kaiser», Guarnieri a Ricci-Busatti, 10 luglio 1919.
- ⁸² *Ivi*, appunto di Ricci-Busatti, 12 luglio 1919.
- ⁸³ *Ivi*, Tittoni a Nitti, 11 agosto 1919.
- ⁸⁴ *Ivi*, Bonin a Tittoni, 14 agosto 1919.
- ⁸⁵ *Relazione della Commissione parlamentare della Camera sul disegno di legge relativo all'approvazione del trattato di Versailles, seduta dell'11 settembre 1919*, in: *Atti Parlamentari*, Legislatura XXIV, sessione 1913-1919, Documenti. Disegni di legge e relazioni, n. 1233-A, p. 9.
- ⁸⁶ A. Scottà, *Benedetto XV, la pace e la Conferenza di Parigi*, in: *La Conferenza di pace di Parigi fra ieri e domani (1919-1920). Atti del convegno internazionale di studi (Portogruaro-Bibione, 31 maggio-4 giugno 2000)*, a cura di A. Scottà, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p. 455.
- ⁸⁷ Orlando, *Il processo al Kaiser*, cit., p. 108.
- ⁸⁸ M. Robespierre, *Sul processo al re (3 dicembre 1792)* in Id, *Il Terrore e la Rivoluzione giacobina*, Pgreco, Milano 2012, p. 91.

- ⁸⁹ Per il caso delle vittime della persecuzione razziale in Italia si veda I. Pavan, *Le «Holocaust Litigation» in Italia. Storia, burocrazia e giustizia (1955-2015)*, in: *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, a cura di G. Focardi, C. Nubola, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 303-334.
- ⁹⁰ R. Daniels, *Prisoners without trial. Japanese Americans in World War II*, Hill and Wang, New York 2004.
- ⁹¹ Per una difesa delle ragioni del diritto penale si veda M. Battini, *Sul principio di realtà*, in: Id, *Il socialismo degli imbecilli. Propaganda, falsificazione, persecuzione degli ebrei*, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 223-273.
- ⁹² L. Mangoni, *Giuristi e politica. Il diritto come supplezza*, in: *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica* a cura di A. Schiavone, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 303-340.

